

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-164 del 13/01/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone adibito a cantina vinicola sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400
Proposta	n. PDET-AMB-2023-179 del 13/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per capannone adibito a cantina vinicola sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpa e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 08/01/2023, acquisita al Prot. Unione 468 e da Arpa al PG/2023/2724, dall'**Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI** nella persona di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per capannone adibito a cantina vinicola sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico per ampliamento fabbricato ad uso produttivo e interventi di consolidamento del suolo in VIA GIARDINO (47025) - MERCATO SARACENO, attivato presso il SUAP in data 11/11/2022 e registrato al Prot. Unione 39493;

Dato atto che con la nota Prot. Unione 512 del 09/01/2023 di trasmissione dell'istanza di AUA, sono state anche richieste integrazioni;

Atteso che in data 10/01/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 648 e 657 e da Arpae al PG/2023/5871;

Considerato che in merito alla documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, con Nota acquisita da Arpae al PG/2023/6030, il Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio Servizio SUE del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *"(...) Vista la dichiarazione pervenuta in data 10/01/2023 PGN 278, che l'attività produzione vino non utilizza impianti o macchinari rumorosi e che pertanto non si allega documentazione di impatto acustico, è possibile affermare che l'attività è esclusa dalla presentazione della DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Qualora l'attività utilizzasse impianti di diffusione sonora ovvero svolgesse manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art.8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.447 salvo i casi dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI n° 1 del 12/01/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/6030, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio Servizio LL.PP. del Comune di Mercato Saraceno;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI** (P.IVA 03463600407) con sede in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400, **per capannone adibito a cantina vinicola sito in Comune di Mercato Saraceno, Via Giardino n. 1400.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**PREMESSA**

Vista l'istanza di AUA (pratica 1/AUA/2023) pervenuta al SUAP in data 08/01/2023 PGN 468 e trasmessa in data 09/01/2023 con prot. 243 (1/PAR_AUA), prodotta dal titolare dell'azienda agricola "Tenuta Santa Lucia di Benedetti Paride" con sede nel Comune di Mercato Saraceno in località Galgano, via Giardino n. 1400, contenente il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico n. 2 del 02/03/2009, riferita al capannone adibito a cantina vinicola.

Richiamato il parere favorevole di Arpa rilasciato in data 10/04/2007 prot. n. 2007/3378 e considerato che le modifiche apportate in fase di esecuzione del sistema di scarico, come da elaborati prodotti allegati all'Autorizzazione allo scarico definitiva 2/2009 erano parziali ed ininfluenti, come da dichiarazione presentata dal Tecnico in data 06/02/2009 prot.n. 1726 in fase di comunicazione di fine lavori e di conformità delle opere di fognatura realizzate;

Vista la relazione tecnica redatta, in allegato all'istanza di AUA, in cui dichiara che il sistema di fognatura esistente, realizzato nel 2009 non ha subito modifiche sostanziali e l'ampliamento oggetto di procedimento unico in corso (istanza 39493 del 11/11/2022, pratica 35/PROU/2022) riguarda un magazzino per il deposito del vino prodotto e non modifica il sistema fognario esistente;

Verificata l'efficienza operativa del sistema di scarico stesso;

Richiamati

Il D.L.vo 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Deliberazione Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Impresa Individuale TENUTA SANTA LUCIA AZIENDA AGRICOLA DI PARIDE BENEDETTI
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Giardino n. 1400
Destinazione d'uso dell'insediamento	Servizi igienici annessi alla cantina vinicola
Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	Abitanti equivalenti totali n. 2
Recettore dello scarico	Fosso poderale
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	N. 1 Fossa Imhoff da 3 A.E. + letto assorbente da 10 mq

PRESCRIZIONI:

L'Autorizzazione viene rilasciata con L'OBLIGO di osservare tutte le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia, nonché sotto LA PIENA OSSERVANZA DI CONDIZIONI, MODALITA' ESECUTIVE PRESCRIZIONI E PATTI come di seguito elencati:

1. osservare i limiti di accessibilità degli scarichi previsti dalle tabelle di legge,
2. rispettare tutte le prescrizioni del parere Arpa del 10/04/2007 prot. n. 2007/3378, sottoriportate:

- a) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- b) La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore Pubblico autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
- c) La fossa Imhoff dovrà essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
- d) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- e) Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- f) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto.
- g) Per tutto il perimetro dell'impianto, dovranno essere realizzati dei piccoli argini in terreno al fine di impedire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro.
- h) Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- i) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- j) La documentazione comprovante l'avvenuto allontanamento periodico dei fanghi e la documentazione relativa alle manutenzioni eseguite ai sistemi di trattamento dei reflui dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

- 3. adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 4. eseguire una costante ed adeguata manutenzione della rete fognante interna dell'edificio e degli impianti di trattamento primario e secondario;
- 5. adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o limitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 6. dare immediata comunicazione al Comune e/o ad Arpa per eventuali imprevisti tecnici che alterino il regime di scarico con breve relazione in ordine ai provvedimenti assunti ed alla durata della fase di emergenza;
- 7. dare immediata comunicazione in ordine ad ogni variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico;
- 8. dare immediata comunicazione di ogni variazione di ragione sociale;
- 9. procedere alla regimazione delle acque superficiali bianche (scarichi pluviali) onde evitare percolamenti su spazi pubblici o altre proprietà con convogliamento delle stesse fino a recettore finale di idonea capacità e con adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti e ristagni di acque, onde impedire o limitare al massimo esalazione moleste o sviluppo di insetti o instabilità puntuali dal versante.

La presente autorizzazione comprende anche lo scarico di acque bianche che vengono convogliate in un volume di trattenuta per l'invarianza idraulica esistente, autorizzato nel 2009, con volume idoneo a coprire l'incremento della superficie impermeabile a seguito dell'ampliamento oggetto di procedimento unico in

corso, e successivamente confluiscono in dispersione nel fosso.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di revoca della presente Autorizzazione per la violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni impartite.

In caso di mancata ottemperanza alla presente autorizzazione sono previste sanzioni amministrative di cui all'art. 133 del D.Lvo 152/06 e sanzioni penali di cui all'art. 137 sempre del D.L.vo 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.